

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 747 del 09/09/2021

OGGETTO:

CONVENZIONE PASSIVA CON L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA PER LA COPERTURA DEI TURNI DI GUARDIA E REPERIBILITÀ PRESSO LA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI ASST NORD MILANO

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: LIGGERI SILVIA
Il Funzionario istruttore: FORCINITI PALMA

Fascicolo n. 68 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: S

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";

PREMESSO che, il Direttore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, dott.ssa Elisabetta Garavaglia, stante la grave carenza di personale dirigente medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, con nota e.mail del 3 settembre 2021, ha chiesto di attivare una convenzione con all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara per la copertura di turni di guardia e di reperibilità presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal dott. Mauro Longoni, in qualità di sostituto pro tempore del Direttore Sanitario Aziendale, conservato in atti, in merito alla stipula della predetta convenzione;

VISTA la nota e.mail 3 settembre 2021, prot. n. 24145, conservata in atti, inviata all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, con la quale questa ASST, in attesa di reperire le figure professionali attraverso le usuali procedure concorsuali in corso di espletamento, a garanzia della continuità assistenziale, chiede la disponibilità a stipulare una convenzione per la copertura dei turni di guardia e reperibilità presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e trasmette bozza di accordo convenzionale per preventiva condivisione;

DATO ATTO che con nota mail del 9 settembre 2021, prot. n. 24223, conservata in atti, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara si è resa disponibile a stipulare la convenzione di cui trattasi per mettere a disposizione di ASST Nord Milano prestazioni specialistiche di Ostetricia e Ginecologia (turni di guardia (della durata di 12 ore) e di reperibilità stimati essere in via indicativa n. 4 mese) tramite il proprio personale dipendente Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, in possesso della competenza ed esperienza necessarie, con validità dal 10 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;

PRECISATO che l'attività di collaborazione in argomento, così come meglio descritta nel testo di convenzione condiviso tra le parti e allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 1), prevede in estrema sintesi le seguenti pattuizioni:

< prestazioni:

- > turno di guardia di n. 12 ore per il quale è stata definita una tariffa pari a € 720,00;
 - > turno di reperibilità di n. 12 ore per il quale è stata definita una tariffa pari a € 200,00; in caso di chiamata e di presenza effettiva presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, la remunerazione prevista è pari a € 60,00/ora;
 - > circa numero 4 turni al mese;
 - > il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso;
- Le giornate interessate verranno comunque concordate preventivamente, di volta in volta, tra i rispettivi Responsabili;

TENUTO CONTO che le prestazioni in argomento richiedono competenze specifiche di alta specializzazione - oggi non rinvenibili in azienda - e pertanto dette prestazioni si rendono indispensabili per garantire l'offerta di prestazioni all'utenza di questa Azienda ed è necessario procedere alla stipula della convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che l'importo complessivo presunto derivante dalla stipula della presente convenzione risulta

essere pari ad Euro 12.150,00 ed è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

RITENUTO necessario incaricare il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, dott.ssa Elisabetta Garavaglia, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto con particolare riferimento alla necessità di vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di stipulare una convenzione passiva tra questa Azienda e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara per la copertura dei turni di guardia e reperibilità presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi sarà prestata dal personale Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, compatibilmente e subordinatamente all'esercizio dell'attività istituzionale;
- di approvare il testo della convenzione allo scopo predisposto ed allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), con validità dal 10 settembre 2021 fino al 31 gennaio 2022;
- di dare atto che l'importo complessivo di Euro 12.150,00 è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di incaricare il Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto con particolare riferimento alla necessità di vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano, quale supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;



- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

**Convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliero -
Universitaria Maggiore della Carità di Novara, per copertura
di turni di guardia e reperibilità a favore della U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Città di Sesto San
Giovanni" dell'ASST Nord Milano**

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata "Ospedale Maggiore della Carità di Novara"), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01521330033, con sede in Corso Mazzini n. 18, 28100 Novara (NO) rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda"), Codice Fiscale e Partita IVA n. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 dell'11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

PREMESSO

- che il P.O. "Città di Sesto San Giovanni" dell'ASST Nord Milano ha

- la necessità di acquisire personale Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività operatoria presso detto Presidio, resa precaria da una contingente carenza di medici Ginecologi determinata dalla vacanza di posti in organico;
- che l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara si è reso disponibile ad assicurare la propria collaborazione mettendo a disposizione idoneo personale;
 - l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 - l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2021, n. 158, coordinato con Legge di Conversione 8 novembre 2012, n. 189;
 - l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da Dirigenti Medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

- l'art. 58 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998 - 2001, prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
- le Parti, in coerenza con i principi di cui sopra concordano nell'espletamento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e rafforzare e migliorare l'offerta al cittadino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Ospedale Maggiore della Carità di Novara assicura, tramite il proprio personale medico, la collaborazione di cui trattasi, come specificato di seguito:

- il personale medico che opererà nell'ambito della collaborazione dovrà attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Città di Sesto San Giovanni", concordate con il Responsabile della

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Maggiore della Carità di Novara;

- il personale medico coinvolto dovrà effettuare turni diurni/notturni (dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo);
- turno di reperibilità di n. 12 ore;
- i turni dovranno essere coperti da personale Dirigente Medico della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
- detto impegno è quantificabile, in via indicativa per la durata della convenzione, in circa n. 4 turni al mese;
- al Responsabile della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, compete la verifica dell'attività complessivamente svolta dai Dirigenti Medici dipendenti del P.O. "Città di Sesto San Giovanni" dell'ASST Nord Milano, nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 10 settembre 2021 al 31 gennaio 2022. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo finalizzato tra le Parti interessati.

Non è previsto il rinnovo tacito;

Art. 3 - Prestazioni - compensi

L'ASST Nord Milano, per la predetta attività di collaborazione, riconoscerà all' Ospedale Maggiore della Carità di Novara, il seguente compenso omnicomprensivo:

- ⌚ Euro 720/00= per ciascun turno di guardia di n. 12 ore;
- ⌚ Euro 200/00= per il turno di reperibilità di n. 12 ore; in caso di chiamata da parte della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di ASST Nord Milano ed effettiva presenza, la remunerazione oraria prevista è pari a € 60/00=;
- ⌚ il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello Stato.

Art. 4 - Rendicontazione - fatturazione

Ai fini dell'emissione della fattura l'ASST Nord Milano provvederà a trasmettere mensilmente, all'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, una distinta, dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, le date ed i relativi orari effettuati dal personale medico dipendente dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara nel periodo considerato.

L'ASST Nord Milano provvederà, inoltre, al versamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

Art. 5 - Assicurazioni

L'ASST Nord Milano dichiara che le prestazioni fornite dai Dirigenti Medici interessati nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo, rientrano nella copertura RCT Aziendale.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

Art. 6 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 7 - Riservatezza

I sanitari interessati, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno a conoscenza di dati individuati dall'art. 4, del D.Lgs n. 196/2003 che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste in tale Decreto; pertanto i sanitari interessati sono tenuti a tenere strettamente confidenziali e a non divulgare, neppure successivamente alla conclusione del rapporto, qualunque informazione acquisita nel corso del rapporto contrattuale ed al pieno rispetto delle modalità aziendali per quanto attiene la tutela della "privacy".

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 8 - Codice Etico e Modello Organizzativo

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno presa visione sui rispettivi siti aziendali

www.maggioreosp.novara.it e www.asst-nordmilano.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Disposizioni finali

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono regolate esclusivamente dal presente atto, restando escluso, pertanto, qualsiasi accordo perfezionato direttamente con il personale autorizzato ad effettuare le prestazioni stesse.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle norme del codice civile vigenti.

Art. 10 - Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- ⌚ è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- ⌚ è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ⌚ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione,
è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di
Novara

Il Direttore S.C.

Servizio Legale, Patrimoniale e Personale

(avv. Lorenzo Giudice)

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.